

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 61 del 28 gennaio 2010 – Approvazione protocollo di intesa tra Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campania

PREMESSO

- che l'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana in data 18 febbraio 1984, recante modificazioni al Concordato Lateranense, all'art. 11 stabilisce che la Repubblica Italiana assicura che la degenza in ospedale non può dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici; al secondo comma dello stesso articolo stabilisce che l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dall'Autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali Autorità;
- il servizio di assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale è garantito dall'art 38 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978, richiamato dall'art. 7 l.r. Campania 9.6.1980, n. 57, la quale demanda alle Regioni il compito di regolamentare tramite Intese il servizio stesso con gli Ordinari Diocesani;

VISTI

- la l. 25.3.1985, n. 121 ed in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale nei confronti dei degenti in ospedali, case di cura o luoghi di assistenza pubbliche l'assistenza spirituale è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità;
- il C.C.N.L. 1.9.1995 del comparto del personale del servizio sanitario nazionale e, in particolare l'art. 45 che annovera l'assistente religioso nel "Ruolo Professionale";
- il C.C.N.L. 7.4.1999 che nell'Allegato 1 annovera l'assistente religioso nella Categoria D, prevedendo che "i contenuti e requisiti del profilo sono regolamentati ai sensi dell'art. 38 della legge n. 833/1978";

VISTI inoltre

- l'art. 38 l. 23.12.1978, n. 833;
- il d.P.R. 20.12.1979, n. 761;
- l'art. 7 l.r. 9.6.1980, n. 57;
- la l.r. Campania 1.3.1984, n. 9;
- il d.P.R. 7.9.1984, n. 821;
- il D.P.C.M. 27.6.1986;
- il dlgs 502/92 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO

- che con la delibera n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- che il Piano di Rientro di cui alla DGRC 460/2007 fissa:
 1. vincoli di natura finanziaria al SSR della Campania definendo fino al 2010 i finanziamenti per ciascuna annualità di durata del Piano e la loro distribuzione per azienda e macrovoce di spesa, programmando i disavanzi delle aziende del SSR fino al completamento del periodo di affiancamento;
 2. azioni organizzativo-strutturali che, incidendo tra l'altro profondamente sull'organizzazione della rete ospedaliera, consentono di raggiungere importanti obiettivi di risparmio di spesa.

RITENUTO

- necessario regolamentare il servizio di assistenza religiosa, fatto salvo il diritto di libertà religiosa in conformità alle norme concordatarie, definendo indirizzi e direttive che le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Campania seguono in sede di sottoscrizione del rapporto convenzionale con l'ordinario della diocesi provinciale di riferimento;

- di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana relativamente al servizio di assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del protocollo di intesa, che, sarà adottato dalle aziende sanitarie con l'Ordinario della Diocesi competente per territorio per disciplinare il servizio di assistenza religiosa da assicurare ai degenti delle proprie strutture di ricovero, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa nazionale e regionale con particolare riferimento a quelli imposti in materia di personale e in materia di contenimento della spesa;

STABILITO

- che lo schema di protocollo di intesa e lo schema di convenzione ad esso allegato, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, possono costituire disciplina di riferimento con gli opportuni adattamenti per il servizio di assistenza religiosa a degenti appartenenti ad altre confessioni religiose;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

- di **approvare** lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana relativamente al servizio di assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **approvare** lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del protocollo di intesa, che, sarà adottato dalle aziende sanitarie con l'Ordinario della Diocesi competente per territorio per disciplinare il servizio di assistenza religiosa da assicurare ai degenti delle proprie strutture di ricovero, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa nazionale e regionale con particolare riferimento a quelli imposti in materia di personale e in materia di contenimento della spesa;
- di **stabilire** che lo schema di protocollo di intesa e lo schema di convenzione ad esso allegato, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, possono costituire disciplina di riferimento con gli opportuni adattamenti per il servizio di assistenza religiosa a degenti appartenenti ad altre confessioni religiose;
- di **inviare** il presente provvedimento all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. 20 assistenza sanitaria all'A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente della G.R. al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Valiante

Protocollo d'intesa

tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana relativamente alla assistenza religiosa di confessione cattolica presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale.

La Regione Campania , rappresentata nella persona del Presidente pro-tempore On. Antonio Bassolino, nato a il domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Napoli – Via Santa Lucia

e

la Conferenza Episcopale Campana, rappresentata nella persona del Presidente Cardinale Crescenzo Sepe, nato a il domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Napoli via

Premesso che

- 1) il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di Culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie della confessione cattolica, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza di cittadini (accordo Santa Sede e Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984);
- 2) il servizio di assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale è garantito da una legge dello Stato (art. 38, comma 1 L. 23.12.1978, n. 833 richiamato dall'art. 7 l.r. Campania 9.6.1980, n. 57), la quale demanda alle Regioni il compito di regolamentare tramite Intese il servizio stesso con gli Ordinari Diocesani;
- 3) che la Regione Campania all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 ha stabilito che le aziende del SSR tra l'altro provvedono "all'ordinamento dei servizi di assistenza religiosa secondo le disposizioni di cui all'art 38 della legge n.833/78;

Visti

- 1) la l. 25.3.1985, n. 121 ed in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale nei confronti dei degenti in ospedali, case di cura o luoghi di assistenza pubbliche l'assistenza spirituale è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità;
- 2) il C.C.N.L. 1.9.1995 del comparto del personale del servizio sanitario nazionale e, in particolare l'art. 45 che annovera l'assistente religioso nel "Ruolo Professionale";
- 3) il C.C.N.L. 7.4.1999 che nell'Allegato 1 annovera l'assistente religioso nella Categoria D, prevedendo che "i contenuti e requisiti del profilo sono regolamentati ai sensi dell'art. 38 della legge n. 833/1978";

Visti inoltre

l'art. 38 l. 23.12.1978, n. 833;
il d.P.R. 20.12.1979, n. 761;
l'art. 7 l.r. 9.6.1980, n. 57;
la l.r. Campania 1.3.1984, n. 9;
il d.P.R. 7.9.1984, n. 821;
il D.P.C.M. 27.6.1986;

Ritenuto

- 1) pertanto necessario disciplinare il servizio di assistenza religiosa, salvo il diritto di libertà religiosa, definendo indirizzi e direttive cui le aziende sanitarie della Regione Campania si attengono in sede di sottoscrizione del rapporto convenzionale con l'ordinario della diocesi territoriale di riferimento, e che costituiscano altresì disciplina di riferimento per le strutture di ricovero private accreditate
- 2) opportuno adottare uno schema di convenzione-tipo che recependo le direttive e le indicazioni di cui al presente protocollo di intesa, venga adottato dalle aziende sanitarie per disciplinare il servizio

di assistenza religiosa da assicurare ai degenti nelle strutture di ricovero presenti sul territorio di riferimento, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa nazionale e regionale con particolare riferimento a quelli imposti in materia di personale e in materia di contenimento della spesa;

convengono quanto segue

Art. 1

(Soggetti della assistenza religiosa)

1. Nel presente Protocollo d'Intesa:
 - a) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, in generale, tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché le strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale, sono indicate anche solo con l'espressione "Enti gestori" o "Strutture di ricovero";
 - b) con l'espressione "Ordinario diocesano" si indica l'Ordinario del luogo responsabile del culto cattolico competente in relazione a ciascuna singola struttura di ricovero;
 - c) per assistenza religiosa cattolica si intende il servizio garantito per il tramite degli assistenti religiosi o di una "cappellania", intesa come espressione della cura pastorale resa dalla comunità cristiana nelle istituzioni sanitarie e in quelle più generalmente dedite ai servizi alla persona, anche di carattere assistenziale, composta da uno o più sacerdoti-cappellani ai quali possono essere aggregati anche altri sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici che operano come volontari.
2. L'Ente gestore provvede ad assicurare l'assistenza religiosa mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti e loro familiari e al personale del servizio sanitario nazionale, la libera professione della fede cattolica.
3. L'Ente gestore provvede a fare inserire nella cartella clinica la voce "Assistenza Religiosa", nel rispetto della legge sulla privacy n. 196/2003 e s.m.i., dove venga segnata (con il consenso dell'avente diritto) la confessione religiosa e vengano riportate alcune note inerenti a tale servizio.
4. Il presente Protocollo d'intesa, in conformità con quanto disposto dalle norme concordatarie, statali e regionali vigenti in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa.
5. Sulla base degli indirizzi e delle direttive contenute nel presente Protocollo d'intesa e nel rispetto dello schema tipo di convenzione allegato, gli Enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da assicurare nelle strutture di ricovero presenti sul territorio dell'Ente gestore.
6. Il Direttore generale dell'Ente gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal protocollo d'intesa, provvede con propria delibera all'istituzione del servizio di assistenza religiosa, determinando in collaborazione con gli assistenti religiosi:
 - a) i criteri di organizzazione del servizio;
 - b) le modalità di coordinamento del servizio con i servizi dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero dell'Ente gestore.

Art. 2

(Oggetto della prestazione)

1. L'assistenza religiosa comprende:
 - a) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e comunitaria con mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante la celebrazione del culto divino, l'amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali religiose;
 - b) la cooperazione, attraverso la propria specificità, al processo terapeutico dell'ammalato;
 - c) la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale, la relazione pastorale di aiuto;
 - d) il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio;

- e) le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.);
 - f) la promozione del volontariato, con particolare riguardo alla umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti interpersonali;
 - g) l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso;
 - h) nel caso in cui il degente di religione non cattolica faccia la richiesta di assistenza religiosa, fornendo il nominativo ed il recapito telefonico di un ministro di culto, l'Assistente Religioso provvede a soddisfare tale richiesta e trasmette la comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria. Tale servizio è a carico dell'Ente Gestore.
2. Il servizio di assistenza religiosa è assicurato presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale, nonché nelle strutture private accreditate.

Art. 3

(Destinatari della assistenza religiosa)

1. Il servizio di assistenza religiosa è rivolto, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza dei cittadini: agli assistiti delle strutture di ricovero di competenza territoriale dell'Ente gestore; ai familiari dei medesimi assistiti; al personale dell'Ente gestore, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Art. 4

(Qualificazione e dotazione del personale di assistenza religiosa)

1. Il servizio di assistenza religiosa è assicurato:
- a) da assistenti religiosi assunti in ruolo ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
 - b) da assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione, nei casi previsti dal successivo art. 6.
2. Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da un'equipe di persone, formata da religiosi (non sacerdoti), diaconi, religiose e laici che dipendono unicamente dall'assistente religioso e operano a titolo di volontariato pastorale, senza oneri per l'ente gestore, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute (previamente concordate con l'ente gestore) e documentate. Questa equipe di persone, con connotazioni e compiti diversi, configura quella che in termini pastorali viene chiamata "cappellania".
3. La collaborazione dei volontari (laici o religiosi) della cappellania è disciplinata da una convenzione tra il Direttore o il Delegato diocesano dell'Ufficio per la pastorale della salute e il Direttore generale dell'Ente gestore; tale convenzione prevede opportune forme di assicurazione, nonché un regolamento interno per il predetto personale.
4. L'Ente gestore, d'intesa con l'Ordinario diocesano, determina il numero del personale di assistenza religiosa, cui affidare il servizio secondo i criteri di cui al successivo comma 7.
5. L'Ente gestore istituisce i corrispondenti posti in pianta organica con le procedure previste dalla vigente normativa. L'Ente Gestore procede all'assunzione verificata la compatibilità della spesa nel rispetto dei vincoli di bilancio e in materia di personale.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 761 del 1979, il personale religioso è iscritto in separata tabella del ruolo professionale.
7. Al fine di garantire qualità, efficienza ed efficacia nell'assolvimento del servizio, il numero degli assistenti religiosi, viene concordato in funzione dei seguenti criteri:
- numero dei posti letto;
 - numero di ricoveri riferito all'anno precedente;
 - numero e dimensioni delle strutture di ricovero, loro eventuale articolazione in più sedi e dislocazione delle stesse sul territorio di competenza dell'Ente gestore.
8. La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti letto dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero esistenti nel territorio regionale, in modo tale che vi sia un assistente religioso ogni 250 posti-letto (e 300 posti letto per lungo degenti), salvo quanto disposto dai commi successivi.

9. Ogni Azienda Sanitaria dotata di un presidio ospedaliero o altra struttura di ricovero ha almeno un assistente religioso.
10. Per i presidi ospedalieri che superano i 1200 posti-letto il numero di assistenti religiosi è incrementato di una unità ogni 250 posti-letto. Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.
11. Su richiesta dell'Ordinario diocesano possono essere modificati, i parametri di riferimento stabiliti dal presente articolo, in considerazione della dislocazione delle strutture e delle effettive esigenze, nonché con riguardo alle strutture dedicate allo svolgimento dei servizi alla persona.

Art. 5

(Rapporti con l'Ente gestore: contratto di lavoro)

1. Gli assistenti religiosi sono assunti con deliberazione del Direttore Generale dell'Ente gestore su designazione dell'Ordinario Diocesano di competenza, con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno o parziale con inquadramento giuridico-economico nel livello e profilo previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro del comparto sanità.
2. La nomina instaura un rapporto di impiego a carattere speciale, disciplinato dalla presente intesa ad integrazione della vigente normativa in materia e delle norme contrattuali in vigore.
3. Al rapporto di lavoro dipendente dell'Assistente religioso con l'Ente Gestore si applicano tutte le disposizioni contenute nei CCNL del comparto sanità in materia previdenziale, di formazione e aggiornamento, diritti e doveri in quanto dipendente;
4. Si estendono al personale di assistenza religiosa cattolica le disposizioni contenute nella normativa vigente relative al trattamento previdenziale, al godimento del congedo ordinario, alle aspettative, al congedo straordinario ed ai riposi (un giorno alla settimana), ai benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m. i. ed a quant'altro previsto dal contratto nazionale SSN vigente, con possibilità di passaggio orizzontale.
5. Considerata la peculiarità del servizio, gli assistenti religiosi possono prestare servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo, e comunque non oltre i 70 anni, in regime di convenzione, su indicazione dell'Ordinario diocesano.
6. Il personale di assistenza religiosa ha facoltà di partecipare a corsi specifici di formazione e di aggiornamento (compresi quelli facoltativi di cui all'art. 29 C.C.N.L. 7.4.1999), usufruendo degli istituti contrattuali previsti in materia.
7. L'Ente gestore coinvolge gli Assistenti Religiosi nella formazione ed aggiornamento come docenti, relatori, programmatori, consulenti ecc. organizzati dall'Ente stesso.
8. Il personale di assistenza religiosa può partecipare al Comitato etico locale dell'Ente gestore, salva la possibilità per l'Ordinario diocesano di nominare altro esperto al suo posto.

Art. 6.

(Assistenti in convenzione)

1. L'assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato costituisce la regola da seguirsi in via ordinaria.
2. L'assistenza religiosa può essere assicurata da unità di personale incaricato in regime di convenzione nei seguenti casi:
 - a) quando le funzioni di assistenza religiosa siano svolte per un numero di posti-letto inferiore a 250;
 - b) quando l'assistente religioso abbia superato, all'atto della nomina, il cinquantacinquesimo anno di età;
 - c) quando l'assistente religioso già assunto intenda continuare, con il consenso dell'Ordinario diocesano, lo svolgimento del servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età;
 - d) in altri casi particolari, su richiesta dell'Ordinario diocesano.
3. Agli assistenti in rapporto di convenzione è assicurato un compenso proporzionale allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, della produttività e delle altre voci contrattuali fisse e continuative, nonché della tredicesima mensilità, calcolata secondo i medesimi criteri.

Art. 7

(Organizzazione dell'assistenza religiosa)

1. L'organizzazione dell'assistenza religiosa è coordinata con le esigenze degli altri servizi del presidio ospedaliero.
2. Il personale di assistenza religiosa, l'Ordinario Diocesano e i parroci dei ricoverati hanno accesso ai locali delle strutture di ricovero dell'Ente gestore con le stesse modalità dell'assistente religioso (e, dunque, anche fuori dall'orario normale di visita).

Art. 8

(Orario di servizio, reperibilità e sostituzione degli assistenti religiosi)

1. Considerata la natura del servizio, gli assistenti religiosi svolgono normalmente i propri compiti in orari flessibili, per quanto possibile preventivamente comunicati all'Ente gestore, per un tempo comunque non inferiore al debito orario mensile previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali di categoria del personale dipendente delle Aziende Sanitarie e/o dalla convenzione, e sono sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti.
2. Gli assistenti religiosi, svolgono il loro servizio secondo un turno concordato con la Direzione dell'Ente gestore.
3. Per gli interventi urgenti fuori dall'orario di servizio, è dovuta un'indennità commisurata al lavoro straordinario, per ogni accesso.
4. Nelle strutture di ricovero in cui sono assegnati due o più assistenti religiosi, la reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.
5. Nelle strutture ove il servizio di assistenza religiosa è svolto da un solo assistente religioso, sia in ruolo che in regime di convenzione, in caso di assenza del medesimo per riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività soppresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortuni o altro legittimo impedimento, l'Ordinario Diocesano o l'incaricato dallo stesso provvede alla sua temporanea sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Il sostituto usufruirà dello stesso compenso previsto per gli assistenti religiosi sostituiti, in proporzione ai giorni od ore di effettivo servizio prestato (vedi comma 3). Nei casi urgenti di sostituzione, provvede direttamente l'assistente religioso, dandone tempestiva comunicazione all'Ente gestore e all'Ordinario Diocesano o al Delegato.

Art. 9

(Dipendenza Gerarchica)

1. Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall'Ordinario diocesano, a norma delle leggi della Chiesa.
2. Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa pastorale, gli assistenti religiosi sono tenuti a rispettare le norme regolamentari dell'Ente gestore, compatibilmente con la peculiarità del loro servizio.

Art. 10

(Trasferimenti e dimissioni dal servizio)

1. Il trasferimento degli Assistenti Religiosi ad altra struttura del S.S.N. è disposto d'intesa con l'Ordinario della Diocesi di provenienza e nel solo caso di trasferimento della Diocesi di destinazione.

Art. 11

(Responsabilità, esonero, recesso e risoluzione)

1. Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio degli Assistenti Religiosi in rapporto al loro ministero, l'Ente gestore renderà edotto l'interessato e, in caso di recidiva, riferirà all'Ordinario diocesano per gli eventuali provvedimenti.

2. Il deferimento alla Commissione di disciplina e l'inizio di qualsiasi procedimento disciplinare a carico degli assistenti religiosi, per infrazioni a doveri attinenti l'ambito di competenza della pubblica amministrazione, dovranno essere notificati preventivamente all'Ordinario diocesano .
3. L'esonero dal servizio del personale di assistenza religiosa, per gravi e documentati motivi segnalati dall'Ente gestore, è disposto, d'intesa con l'Ordinario diocesano. In caso di mancata intesa e per reiterate e documentate violazioni contrattuali o comportamentali, il Direttore Generale dell'Ente gestore può disporre l'esonero dal servizio.
4. La facoltà di recesso degli assistenti religiosi è esercitata per il tramite dell'Ordinario diocesano, il quale ha, altresì, la facoltà di richiedere all'Ente gestore la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12

(Dispensa dal servizio degli Assistenti Religiosi per motivi pastorali)

1. Quando la dispensa dal servizio dovesse essere pronunciata per motivi pastorali, il procedimento è di competenza dell'Autorità ecclesiastica, a norma del diritto canonico.
2. Il giudizio espresso dall'Autorità ecclesiastica, senza obbligo di motivazione, è vincolante per l'amministrazione dell'Ente gestore.

Art. 13

(Sostituzione dell'Assistente Religioso)

1. L'Ordinario diocesano ha facoltà di sostituire l'Assistente Religioso nominato in ruolo o per convenzione con altro presbitero o sacerdote professore religioso anche fuori dei casi indicati negli art. 11 e 12.

Art. 14

(Locali ed attrezzature)

1. Per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa ed il buon andamento del culto dovranno essere adeguati ed in buon ordine:
 - a) i locali della cappella e della sacrestia con relative attrezzature;
 - b) una sala riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali;
 - c) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa, adeguatamente arredati, nonché i locali di ufficio, con opportune attrezzature (telefono abilitato alle comunicazioni urbane ed interurbane, telefonino mobile aziendale, computer, stampante, fax, fotocopiatrice, internet, scanner, ecc.), di regola ubicati all'interno della struttura di ricovero o, comunque, comunicanti con la stessa.
 - d) una camera con servizi, convenientemente arredata, per uso alloggio, per il personale turnista o supplente o residente fuori della struttura di ricovero.

Art. 15

(Finanziamento delle spese di servizio - Mensa)

1. Le spese di culto, quelle di acquisto e di conservazione degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento di tutti i fabbricati ed i locali adibiti al servizio sono a carico dell'Ente gestore.
2. Il personale di assistenza religiosa ha diritto di consumare i pasti presso la mensa aziendale, ove questa è attivata, al costo determinato per il restante personale dipendente. Laddove non vi sia la mensa o questa sia insufficiente, al personale di assistenza religiosa spettano i "buoni pasti", come previsto per gli altri dipendenti.

Art. 16

(Ambito di applicazione)

1. Gli Enti gestori sono tenuti, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, a disciplinare il servizio di assistenza religiosa in conformità a quanto previsto dal

medesimo Protocollo - nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di personale e contenimento della spesa - su richiesta dell'Ordinario Diocesano o del Direttore Generale dello stesso Ente gestore. In caso di ritardo o di inosservanza del presente impegno, la Regione Campania si attiverà nei confronti degli Enti gestori responsabili nelle forme consentite dalla vigente normativa.

2. La Regione Campania considera il servizio di assistenza religiosa presso gli Enti gestori, sia pubblici che privati, quale fattore umanizzante in grado di concorrere al miglioramento dei servizi erogati e si impegna a favorirne la presenza nelle strutture sanitarie e in quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria, convenzionate, autorizzate e accreditate.

3. Il presente Protocollo potrà essere utilizzato quale disciplina di riferimento anche nel caso del servizio di assistenza religiosa cattolica in regime di Convenzione con le strutture di ricovero private accreditate.

Art. 17

(Controversie)

1. Il presente protocollo costituisce fonte giuridica dell'ordinamento del servizio di assistenza religiosa da deliberarsi da parte dell'Ente gestore e impegna le parti firmatarie ad una verifica qualora se ne dovessero ravvisare oggettive e concrete esigenze da una delle parti.

2. Nei dubbi interpretativi e nei casi non previsti si farà ricorso ad ulteriore accordo tra le parti e, delle materie riguardanti il personale, alla evoluzione dello stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

3. La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda sanitaria e Ordinario diocesano per le quali non si sia pervenuti ad un accordo ai sensi del comma 2, viene demandata ad una commissione regionale paritetica, nominata dalla Giunta regionale, così costituita:

- a) un membro designato dalla Giunta regionale;
- b) un membro designato dalla conferenza Episcopale Campana;
- c) un membro designato d'intesa tra i membri di cui alle lettere a) e b)

Art.18

(Pubblicazione della Convenzione e sua efficacia)

1. È parte integrante di questo protocollo allegato "schema di Convenzione tra l'ente gestore ____ e l'ordinario diocesano della diocesi di ____ per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero".

2. Una volta approvato, il presente protocollo verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nel sito internet della Regione, nonché in quello della Conferenza Episcopale Campana. La Regione trasmetterà, altresì, copia del protocollo di intesa e dell'allegato schema convenzionale a tutti i Direttori generali degli Enti Gestori.

3. Il presente Protocollo sostituisce a tutti gli effetti quella precedente di cui alla DGRC 1744/97.

4. Gli atti, i contratti e le convenzioni in essere al momento dell'acquisizione di efficacia del presente Protocollo d'intesa continuano a produrre effetto sino alla loro naturale scadenza.

Napoli

**Il Presidente
della Regione Campania
On. Antonio Bassolino**

**Il Presidente della
Conferenza Episcopale Campana
Cardinale Crescenzo Sepe**

Allegato

**CONVENZIONE TRA L'ENTE E L'ORDINARIO
DEL LUOGO DELLA DIOCESI DI PER L'ORDINAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA NELLE STRUTTURE DI RICOVERO.**

TRA

L'Ente, con sede in Via/Piazza
..... n., codice fiscale e partita IVA n.
....., di seguito denominato anche solo come "Ente gestore",
nella persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, dott.
....., codice fiscale munito degli
idonei poteri

E

l'Ordinario del luogo della Diocesi di, codice
fiscale (della Diocesi).....,
il Vescovo S.E. Mons., per le Sue competenze domiciliato
in

PREMESSO CHE

- in data, la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campania hanno stipulato un Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, Enti gestori);
- l'Intesa contribuisce a costituire – in uno con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali – il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Campania;
- l'articolo 1 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, gli Enti gestori e gli Ordinari diocesani (Ordinario del luogo) stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;
- l'Azienda, qualificabile quale Ente gestore, intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, fra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'articolo 1 dell'Intesa;
- l'Azienda e la Diocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale, coerente con la citata Intesa del
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il servizio di assistenza religiosa è istituito presso Azienda Ospedaliera

..... in.....via.....nr...

oppure Azienda Sanitaria Locale
in.....via.....nr...

Presidio Ospedaliero sito in via
.....nr.....

Presidio Ospedaliero..... sito
in.....via.....nr.....

composto da seguenti plessi ospedalieri o strutture di ricovero:

1..... in.....via.....nr...

2..... in.....via.....nr...

3..... in.....via.....nr...

4..... in.....via.....nr...

5..... in.....via.....nr...

Clinica privata, Casa di Riposo convenzionata o privata, Centro di Riabilitazione convenzionato o privato, centro di Assistenza ai Portatori di handicap convenzionato o privato, Struttura di Lungodegenza privata o convenzionata:

..... in.....via.....nr...

L'Ente gestore e l'Ordinario diocesano stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito mediante numero assistenti religiosi presso le soprannominate strutture e di collaboratori che operano quali volontari e nell'insieme costituiscono la cappellania (Convenzione Regione Campania Art.4 comma 3).

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti, della dislocazione delle strutture o di altre particolari esigenze.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'Ordinario diocesano si impegna a dare formale comunicazione all'Azienda della nomina del responsabile della cappellania e degli eventuali collaboratori stabili.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

a) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e comunitaria con mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante la celebrazione del culto divino, l'amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali religiose;

b) la cooperazione, attraverso la propria specificità, al processo terapeutico dell'ammalato;

c) la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale, la relazione pastorale di aiuto;

d) il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio;

e) le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.);

f) la promozione del volontariato, in particolare per l'umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti interpersonali;

g) l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso;

h) nel caso in cui il degente di religione non cattolica faccia la richiesta di assistenza religiosa, fornendo il nominativo ed il recapito telefonico di un ministro di culto, l'Assistente Religioso

provvede a soddisfare tale richiesta e trasmette la comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria. Tale servizio è a carico dell'Ente Gestore.

Art. 4

Il numero degli assistenti religiosi è rapportato al numero di posti-letto secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Protocollo d'Intesa (un assistente religioso ogni 250 posti-letto; un assistente religioso ogni 300 posti-letto per i lungo degenti; ogni presidio ospedaliero o altra struttura di ricovero deve avere almeno un assistente religioso; per i presidi ospedalieri che superano i 1200 posti-letto il numero di assistenti religiosi è incrementato di una unità ogni 250 posti-letto; detto parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia).

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa, l'Azienda, si avvale delle prestazioni dei seguenti assistenti religiosi:

- a) numero assistenti religiosi, con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno/parziale, con inquadramento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale con riferimento a quello applicato al personale di categoria "D";
- b) numero assistenti religiosi, in regime di convenzione ai sensi dell'art. 4 e 6 del Protocollo d'Intesa, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi in posizione di ruolo, secondo quanto previsto 6 comma 3 del Protocollo d'Intesa, per un debito orario settimanale non inferiore a

In particolare, gli assistenti religiosi sono così distribuiti:

.....
.....
.....

(elencare il numero degli assistenti religiosi per ogni struttura e plesso, specificando per ciascuno di essi se il rapporto è di ruolo o di convenzione)

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo li coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'Ente gestore, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti del medesimo Ente gestore, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del Protocollo d'Intesa.

Art. 5

L'assunzione in servizio del personale di assistenza religiosa (o il rapporto di convenzione) è effettuato per chiamata diretta con deliberazione del Direttore Generale dell'Ente gestore su designazione dell'Ordinario diocesano.

Spetta all'Ordinario diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro-tempore, quando il servizio fosse affidato a religiosi sacerdoti) la scelta degli assistenti religiosi e la loro sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento.

Art. 6

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 dell'Intesa.

Il trasferimento e l'esonero dal servizio degli assistenti religiosi è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano ai sensi dell'art. 10 del Protocollo d'Intesa, in ogni caso secondo le procedure contrattuali, che si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o diverso da quello subordinato.

La dispensa dal servizio per motivi pastorali è di competenza esclusiva dell'Autorità ecclesiastica ai sensi dell'art. 12 del Protocollo d'Intesa.

L'Ordinario Diocesano ha la facoltà di richiedere all'Ente Gestore la sostituzione dell'assistente religioso ai sensi dell'art. 13 del Protocollo d'Intesa.

Art. 7

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall'Ordinario diocesano, a norma delle leggi della Chiesa.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa pastorale, gli assistenti religiosi sono tenuti a rispettare le norme regolamentari dell'Ente gestore, compatibilmente con la peculiarità del loro servizio.

Art. 8

Gli assistenti religiosi sono tenuti a documentare la loro presenza in servizio, nel rispetto del debito orario, attraverso le modalità più idonee da concordarsi con l'Amministrazione.

Per gli interventi urgenti fuori dall'orario di servizio, è dovuta un'indennità commisurata al lavoro straordinario, per ogni accesso.

Art. 9

L'Azienda mette a disposizione della cappellania gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- a) i locali della cappella e della sacrestia ubicati in, nonché gli arredi, le attrezzature e gli accessori di cui all'elenco "A"
- b) una sala riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali, ubicata in
- c) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa, adeguatamente arredati, ubicati in ;
- d) i locali d'ufficio, ubicati in con relativi arredi, accessori ed attrezzature di cui all'allegato elenco sub "B")
- e) una camera con servizi, ubicata in, per uso ufficio-alloggio, per il personale supplente o residente fuori della struttura di ricovero, con arredi, attrezzature ed accessori di cui all'allegato sub "C").

oltre a quanto previsto dall'art. 14 del protocollo di intesa, sono a carico dell'azienda le spese relative a _____

Art. 10

La convenzione ha la durata di tre anni e decorre dalla sottoscrizione, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno.

Letto, confermato e sottoscritto il

L'Azienda (Ente gestore)

.....

Il Direttore Generale

L'Ordinario del luogo

della Diocesi di.....

Dott.

S.E. Mons.